

**5. CONDIZIONI DI ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA**

## **5. Condizioni di attuazione del Programma Operativo**

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS ob.1 cui si fa riferimento per quanto non specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del regolamento 1260/99.

### **5.1 Autorità di Gestione**

L'Autorità di Gestione del P.O.N. "Sviluppo Imprenditoriale Locale" è:

il Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese (D.G.C.I.I.).

Via del Giorgione, 2 B- 00147 ROMA

Responsabile : Direttore pro-tempore

Posta elettronica: segreteria.dgcii@minindustria.it

Nell'ambito della D.G.C.I.I. opera l'ufficio A9 attualmente strutturato con una posizione di Dirigente dalla quale dipendono funzionari ed impiegati con specifiche competenze in materia di:

- normativa comunitaria;
- modalità di gestione di programmi cofinanziati;
- monitoraggio e rendicontazione degli interventi.

Nell'ambito della D.G.C.I.I. opera, inoltre, una specifica struttura con compiti di valutazione e monitoraggio di tutti gli interventi agevolativi, cofinanziati e non, in favore delle imprese.

All'Autorità di gestione compete la responsabilità della gestione del Programma Operativo, nonché dell'efficacia e della regolarità della sua attuazione e in particolare delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

#### **5.1.1 Attività di coordinamento**

L'Autorità di gestione provvede al coordinamento dei fondi FESR e FSE ed assicura, con regolarità, il flusso di informazioni sull'andamento delle azioni all'Autorità di gestione del Q.C.S..

L'Autorità di gestione effettua con i responsabili di misura, con il supporto della segreteria tecnica, riunioni periodiche al fine di promuovere e migliorare l'unitarietà degli interventi, di monitorare congiuntamente l'avanzamento e di risolvere le problematiche connesse all'attuazione.

Al fine di consentire la verifica della "regionalizzazione" degli interventi nazionali e in ottemperanza a quanto stabilito nel Quadro Comunitario di sostegno, l'Autorità di gestione, presenta periodicamente al Comitato di sorveglianza del P.O.N. un documento relativo alla "regionalizzazione" degli interventi.

## **5.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali**

### **5.2.1. Partenariato**

L'attività di partenariato già adeguatamente attuata nella fase di programmazione, ha visto fin dalla predisposizione del Rapporto Interinale, il coinvolgimento di diverse tipologie di interlocutori:

- amministrazioni centrali, orizzontali e settoriali;
- rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese e delle confederazioni sindacali;
- rappresentanti del mondo bancario ed assicurativo,
- rappresentanti del terzo settore.

Nella fase di definizione dei programmi operativi il partenariato si è approfondito con riferimento a talune amministrazioni centrali (in particolare Ministero del Lavoro, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Ricerca) e, contemporaneamente, si è ampliato alle amministrazioni regionali allo scopo di massimizzare l'integrazione programmatica tra i vari documenti.

Relativamente alla fase di attuazione il MAP intende mantenere la prassi concertativa sui due livelli:

- con le autorità pubbliche di livello centrale e regionale responsabili per le politiche di settore o territorio, per condividere ed armonizzare le scelte programmatiche;
- con le rappresentanze di interessi collettivi, per informarle sull'andamento delle azioni e raccogliere suggerimenti di feed back.

L'Autorità di gestione presenta, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

### **5.2.2. Autorità Ambientale**

Ai fini dell'integrazione delle componenti ambientali in tutti i settori di azione dei Fondi ed in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente, viene garantito il pieno coinvolgimento operativo dell'Autorità ambientale nazionale (Ministero dell'Ambiente) attraverso la partecipazione di quest'ultima alle attività di programmazione ed attuazione degli interventi.

I compiti dell'autorità ambientale sono specificati nel QCS.

L'autorità ambientale contribuisce attivamente alla programmazione e attuazione del PON SIL. Le modalità di partecipazione dell'Autorità ambientale sono esplicitate nel Piano operativo di Cooperazione sistematica tra l'Autorità di gestione e l'Autorità ambientale (POCS).

Nella prima fase di attuazione del PON, l'Autorità ambientale ha svolto con efficacia il suo ruolo, anche avvalendosi del contributo della task force "ambiente" attivata nell'ambito del PON ATAS. Per la seconda fase di programmazione si provvederà a consolidare ulteriormente l'azione dell'Autorità ambientale per creare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile di Goteborg le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche e programmi di sviluppo.

L'Autorità di gestione, sulla base dell'esperienza maturata anche nell'ambito della rete nazionale delle Autorità ambientali e della programmazione, si impegna a consolidare, anche oltre il periodo di programmazione in corso, l'integrazione della sostenibilità ambientale nell'azione ordinaria dell'amministrazione, anche attraverso il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il POCS verrà aggiornato, laddove ritenuto necessario, sulla base dell'esperienza acquisita nella prima fase di attuazione, dandone informazione al Comitato di Sorveglianza.

La cooperazione tra l'AA e le ARPA sarà rafforzata al fine di favorire l'attuazione degli interventi e di ottenere il necessario supporto informativo dalle ARPA.

## **5.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari**

### **5.3.1 Autorità di pagamento**

L'Autorità di pagamento del P.O.N. "Sviluppo Imprenditoriale Locale" è:

il Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese (D.G.C.I.I.)- Ufficio A5  
"Gestione e controllo risorse finanziarie"

Via Giorgione, 2 B- 00147 ROMA

Responsabile : Dirigente pro-tempore

Posta elettronica: [alessandro.carlizzi@minindustria.it](mailto:alessandro.carlizzi@minindustria.it)

Essa è responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione Europea, - relativi sia alle risorse FESR che alle risorse FSE - e delle risorse nazionali di cofinanziamento.

Le funzioni dell'Autorità di pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 438/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

### **5.3.2 Sistemi di gestione delle risorse finanziarie**

La copertura finanziaria delle misure previste nel P.O.N. è assicurata da risorse pubbliche, comunitarie e nazionali, come definite nei piani finanziari indicati al capitolo 3 del Programma.

La parte del finanziamento pubblico nazionale sarà assicurata a valere sulle leggi 46/82 art.14, 448/98, 183/87.

E' prevista la gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento attraverso contabilità speciali, già autorizzate per legge, su cui il fondo della l. 183/87 versa le somme.

I contributi comunitari – FESR e FSE –trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quest'ultimo al MAP sono versati sulla contabilità speciale denominata "Interventi per le Aree depresse", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Roma succursale.

Le risorse nazionali vengono versate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla medesima contabilità.

Le risorse sono successivamente trasferite dal MAP-DGCII sul conto corrente dei destinatari ultimi delle azioni in base allo stato di avanzamento dei progetti di investimento.

Le operazioni contabili sono supportate dal sistema informativo delMAP-DGCII, nonché dalla tesoreria statale.

Il circuito finanziario e le procedure di bilancio sopra indicate ricalcano quelle sperimentate con soddisfacenti risultati nella programmazione 1994-99.

### **5.3.3 Esecuzione finanziaria degli interventi**

Il sistema contabile del Programma operativo, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, garantisce:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel Programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

Il sistema contabile prevede che le risorse comunitarie e nazionali di cofinanziamento siano versate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla contabilità speciale denominata "Interventi per le Aree depresse." Le risorse sono tempestivamente trasferite sul conto corrente dei destinatari ultimi delle azioni in base allo stato di avanzamento dei progetti di investimento.

L'Autorità di gestione è responsabile per l'adeguamento del sistema contabile ai fini di assicurare una sana e corretta gestione finanziaria.

### **5.3.4 Modalità di attivazione dei flussi finanziari**

Come previsto dall'art. 32 del Regolamento (CE) n.1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno, che interviene all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionata su non più di due esercizi di bilancio.

Con l'avvenuta erogazione da parte della Commissione dell'acconto, lo Stato provvede all'erogazione, per quanto di competenza, delle risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale. L'Autorità di Gestione del programma trasferisce celermente le anticipazioni comunitarie e nazionali al soggetto attuatore, onde consentire allo stesso di disporre della necessaria dotazione finanziaria per l'avvio delle operazioni.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dall'Autorità di pagamento.

L'Autorità di pagamento presenta le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento è trasmessa, a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico-, all'Autorità di gestione del QCS. L'Autorità di pagamento elabora un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria e sia la quota nazionale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, trasferisce all'Autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili per via informatica o altro mezzo le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all' esecuzione dei pagamenti.

Relativamente all'erogazione del saldo valgono gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 32 del Regolamento 1260/99.

### **5.3.5 Utilizzo delle risorse liberate**

Le risorse rinvenienti alla Autorità di gestione dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata dall'AdG entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate") vengono totalmente e tempestivamente reinvestite per la realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione del complemento di programmazione.

Le regole attraverso le quali tali condizioni possono essere anche concretamente poste a verifica sono definite come segue.

- *La quantificazione*

Detto meccanismo di reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio delle rendicontazioni, scattano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite "risorse liberate", non dovrà essere inferiore all'importo riferito al "costo del progetto imputato al PON come "costo pubblico dell'operazione" cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate è rappresentata attraverso le informazioni tratte dal sistema di monitoraggio nazionale, avendo a riferimento la data di avvio di ciascun progetto provvisto dei requisiti sopra richiamati e della relativa identificazione come progetti che liberano risorse.

- *La destinazione territoriale delle risorse liberate*

La verifica della destinazione territoriale e per obiettivi delle risorse liberate viene realizzata attraverso il sistema di monitoraggio interno le risorse verranno utilizzate per intervento coerenti con il PON ricadenti nei territori obiettivo 1 assicurando una equilibrata allocazione delle risorse liberate tra le diverse Regioni in considerazione degli specifici fabbisogni settoriali.

La sottomisura 1.1 del PON ha cofinanziato originariamente progetti dei bandi 4°, 8° e 11° della L. 488/92 Industria. Al finanziamento delle iniziative relative all'8° e 11° bando sono destinate anche risorse nazionali a valere sugli stanziamenti per le aree sottoutilizzate, come da assegnazione CIPE, per le relative annualità.

Pertanto l'apporto di risorse PON non ha liberato risorse nazionali, in quanto i nuovi interventi cofinanziati nel PON, come d'altra parte già era avvenuto per le iniziative del 4° bando, si aggiungono a quelli finanziati con le risorse CIPE.

Avendo ammesso al cofinanziamento i progetti 488 inseriti nei Patti territoriali e nei Contratti d'area, già finanziati con risorse nazionali, compatibili con i criteri previsti dal PON e dal CdP, le risorse nazionali che a seguito di tale operazione vengono liberate restano disponibili per coprire i fabbisogni agevolativi di quelle iniziative dell'8° e 11° bando, ricadenti negli stessi territori e che rispettano i requisiti previsti dal PON.

- *La continuità degli interventi nella successione dei cicli di programmazione comunitaria.*

Il sempre maggiore avvicinamento tra obiettivi e regole della programmazione comunitaria e quella nazionale finanziata con risorse aggiuntive rende sempre più concreta la possibilità di indifferenza delle fonti di copertura di progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche in vista delle esigenze di tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione (2007-2013).

- *Relazioni informative*

Sulla base della preventiva quantificazione dell'ammontare delle risorse liberate, l'Autorità di gestione invia, a partire dal 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Autorità di Gestione del QCS per l'eventuale informativa al Comitato di Sorveglianza del QCS, apposite relazioni nelle quali sono specificati:

- l'indicazione delle misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l'elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specificazione del titolo, dell'importo, e della tempistica di attuazione di ciascun progetto;
- l'indicazione dei criteri di ammissibilità e selezione previsti nel Complemento di Programmazione, sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

## **5.4. Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo**

### **5.4.1. Modalità e procedure di gestione del Programma operativo**

La gestione complessiva delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali viene effettuata dal MAP-DGCII in qualità di amministrazione titolare dell'intervento che vi provvede mediante gli uffici a ciò preposti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

Di seguito sono individuati gli uffici, cui fanno capo specifiche funzioni:

- ufficio B1 – “Normazione e graduatorie 488”: predisposizione bandi, ricezione domande istruite dalla banche concessionarie, formazione graduatorie; vigilanza sulle banche.
- Ufficio B2 – “Programmi agevolati 488 nelle aree Ob. 1”: gestione delle fasi procedurali successive all'approvazione delle graduatorie; verifica dello stato di avanzamento e accertamento dell'avvenuta realizzazione delle iniziative.
- Ufficio A5 – “Gestione e controllo risorse finanziarie” : erogazione dei contributi e gestione contabile delle risorse.
- Ufficio A9– “Affari comunitari” rapporti con le altre amministrazioni e con il Comitato di Sorveglianza; informazione, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche; predisposizione della rendicontazione.
- Ufficio C1 – “Gestione interventi per l'innovazione tecnologica” predisposizione bandi, ricezione domande istruite dalla banche concessionarie, formazione graduatorie; vigilanza sulle banche; gestione delle fasi procedurali successive all'approvazione delle graduatorie; verifica dello stato di avanzamento e accertamento dell'avvenuta realizzazione delle iniziative.
- Ufficio A7 – “Servizi ispettivi” Controlli a campione sui progetti, per almeno il 5% della spesa certificata.
- Ufficio A8 – “Contenzioso” Trattazione di ricorsi amministrativi ed altri contenziosi relativi ai progetti cofinanziati.
- Ufficio A1 – “Controllo di gestione” Controllo di livello superiore dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo del PON.
- Ufficio B5 – “Contratti d'area” Gestione dei progetti conformi alla normativa 488/92 Industria inseriti nei contratti d'area.
- Unità operativa “Patti territoriali” Gestione dei progetti conformi alla normativa 488/92 Industria inseriti nei patti territoriali.
- Ufficio A3 – “Servizi interni” Gestione delle attività di tutoraggio degli interventi cofinanziati nell'ambito del PON.

Le attività di Assistenza Tecnica verranno realizzate avvalendosi degli strumenti e delle fonti finanziarie di cui alle leggi 448/98e 183/87, sulla base delle modalità indicate nella misura 4.

Si precisa, inoltre, che annualmente la D.G.C.I.I. predispone una relazione ai fini della valutazione dell'intero sistema degli incentivi, ivi compresi gli interventi cofinanziati.

I processi e le responsabilità degli uffici coinvolti, descritti nel Complemento di Programmazione, saranno definiti con atto formale del MAP– DGCII, che impegnerà le

singole strutture della Direzione individuando le persone responsabili, il personale ed i supporti informatici dedicati, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento ed ai rapporti con l' Autorità di Gestione del QCS e dei Programmi Operativi nazionali e regionali;
- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione degli interventi;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo.

Eventuali deleghe di compiti e responsabilità saranno espressamente indicate.

Le procedure degli interventi sono definite con i Regolamenti e le Circolari del Ministero delle Attività Produttive che fissano le scadenze per il completamento degli adempimenti relativi a ciascuna delle fasi procedurali previste. Le procedure vigenti sono stabilite dai regolamenti n. 527/95 e n. 319/97, e successive modifiche ed integrazioni, e sono state adattate, nel tempo, alla luce delle esigenze di semplificazione e miglioramento dell'efficienza.

A tale scopo, nel corso del periodo 2004-2006, l'Autorità di gestione si impegna in un esercizio concreto di semplificazione delle procedure d'attuazione degli interventi, garantendo la piena coerenza tra strutture e compiti ed organizzando una funzione efficiente di controllo di qualità delle procedure amministrative. In tali compiti l'Autorità di gestione si può avvalere della collaborazione del valutatore indipendente, nel quadro dell'attività di aggiornamento della valutazione intermedia.

Le procedure prevedono:

- un procedimento a graduatoria regolato da bandi che fissano i termini per la presentazione delle domande;
- l'effettuazione dell'attività istruttoria da parte delle "banche concessionarie" selezionate attraverso uno specifico bando e la selezione dei programmi di investimento, con l'individuazione di quelli validi da un punto di vista tecnico, economico e finanziario;
- la redazione da parte del MAP di graduatorie di tutti i programmi "validi" sulla base di un punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi riferiti ad indicatori specifici;
- l'individuazione delle iniziative da agevolare attraverso lo scorrimento delle graduatorie in ordine decrescente sino a concorrenza delle risorse disponibili;
- l'erogazione delle agevolazioni concesse in due o tre quote annuali.

La tempistica stabilita dalla normativa, e rispettata in fase di attuazione, prevede che:

- entro tre mesi dalla chiusura del bando, le banche concessionarie concludano l'attività istruttoria;
- entro il mese successivo dalla chiusura dell'attività istruttoria il MAP approvi le graduatorie;

- entro il mese successivo all'approvazione delle graduatorie venga messa a disposizione delle imprese la prima quota di agevolazioni.

Relativamente al FSE, l'Autorità di Gestione, in linea con la messa a regime del sistema di accreditamento, ricorre a procedure aperte di selezione dei progetti relativi ad attività formative. Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di concessioni potranno essere prese in considerazione specificità di situazioni particolari, formulate ed aggiornate dal Gruppo di lavoro Risorse Umane che le propone, d'intesa con i servizi della Commissione Europea, al Comitato di Sorveglianza del QCS, ai fini dell'affidamento o attuazione diretta dei servizi di formazione.

La data limite per l'accREDITamento degli enti di formazione è il 31.12.2003. A partire da tale data, solo gli enti accreditati potranno ricevere finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo.

## **5.4.2. Informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione**

I Fondi strutturali costituiscono il contributo concreto dell'Unione europea allo sviluppo economico degli Stati membri ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. In questo contesto è fondamentale garantire, attraverso adeguate azioni di informazione e pubblicità, l'accessibilità alle opportunità offerte dai Fondi strutturali e promuovere nell'opinione pubblica la conoscenza degli interventi realizzati e dei relativi benefici per le comunità locali.

A tal fine l'Autorità di gestione provvede a rendere pubblico il Programma Operativo, informandone i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative che possono essere interessate alle possibilità offerte dall'intervento.

Inoltre, l'Autorità di gestione informa l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dall'Unione Europea in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

Le azioni in materia di informazione e pubblicità saranno realizzate in conformità alla seguente normativa comunitaria di riferimento :

- artt. 34 e 46 del Regolamento 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

### *Obiettivi delle azioni informative e pubblicitarie*

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità sono i seguenti:

- Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dal programma e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati.
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci.
- Comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli Stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
- Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

### *Il piano delle azioni di comunicazione*

L'Autorità di gestione ha predisposto, sin dalla prima fase di programmazione, all'interno del complemento di programmazione, il piano delle azioni di comunicazione che contiene i seguenti elementi:

- obiettivi delle azioni e pubblico cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;

- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

Il Piano di Comunicazione si sviluppa in modo tale da accompagnare il processo di attuazione del programma operativo e pertanto passa gradualmente dalla priorità della fase di avvio, di informazione ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai Fondi strutturali, alla priorità della fase di regime di dare conto degli stati di attuazione e dei risultati conseguiti. Inoltre, dovrà essere sensibilizzata l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo, specificando le missioni dei vari Fondi strutturali.

Le metodologie e gli strumenti di comunicazione del Piano sono definiti tenendo conto che il funzionamento dei Fondi strutturali è complesso e, come tale, non è sempre comprensibile ai cittadini, viene pertanto posta la massima attenzione sia ai contenuti che al linguaggio da utilizzare per la comunicazione in relazione agli specifici target di destinatari.

In relazione all'esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori svolto dall'Amministrazione, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, l'Autorità di gestione provvede:

- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali;
- ad una più ampia diffusione dell'uso dell'informatica ( pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all'istituzione di «unità di assistenza tecnica» a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all'utilizzo concreto dei Fondi comunitari.

Inoltre, per quanto riguarda l'allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si fa riferimento alle norme definite nell'allegato al Regolamento n. 1159/2000.

### *Ruolo delle Autorità di gestione e dei Comitati di Sorveglianza*

L'autorità di gestione provvederà, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per assicurare e migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

In particolare l'Autorità di gestione è responsabile :

- dell'identificazione di un “responsabile per la comunicazione”;
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- la periodicità dell'informazione;

- dell'organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa.

Il Responsabile per la comunicazione è stato designato in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza PON, e presenterà nelle riunioni del Comitato specifiche relazioni sullo stato di attuazione del Piano evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno utilizzate per la redazione del rapporto annuale di esecuzione, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999

L'Autorità di gestione dovrà garantire adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

#### *Valutazione delle azioni informative e pubblicitarie*

La valutazione del programma operativo, in relazione alla scadenza del 2005 per gli aggiornamenti della valutazione intermedia, conterrà una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

### 5.4.3 Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è istituito con Decreto Ministeriale MAP-DGCII, ed è composto:

- dall' Autorità di gestione del Programma, che ne assume la presidenza;
- da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
- da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
- da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;
- da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive -DGSPC;
- da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni centrali responsabili delle politiche individuate come trasversali (Ambiente e Pari Opportunità), la cui presenza non sia garantita ad altro titolo;
- da un rappresentante di ciascuna Regione dell'obiettivo 1;
- da un rappresentante dell'Autorità ambientale nazionale (Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio);
- da un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- da un rappresentante dell'IPI.

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo una rappresentanza della Commissione Europea, un rappresentante della BEI, un rappresentante del sistema Camerale (Unioncamere nazionale) ed i rappresentanti delle pertinenti parti istituzionali, economiche e sociali che saranno designati, nel rispetto di quanto previsto da reg. 1260/99 in materia di partenariato, dal CNEL entro un mese dalla istituzione del Comitato di sorveglianza, tenendo conto della specificità del PON.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla sua istituzione.

Nel regolamento interno del Comitato sono state fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato stesso. Tale regolamento è stato adottato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della sua prima riunione ed è stato trasmesso alla Commissione europea.

In occasione delle riunioni del Comitato di sorveglianza ed alla luce dei risultati della valutazione intermedia, nel periodo 2004-2006 potrà essere sviluppato, a cura dell'Autorità di gestione, un approfondimento tematico delle problematiche di attuazione del programma assicurando un avvicendamento nella trattazione delle tematiche di maggiore importanza (ad esempio, tematiche relative all'ambiente etc.).

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla "concertazione "

delle parti, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, è costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti congruo all'entità dei compiti da assolvere, con la partecipazione del soggetto incaricato dell'assistenza tecnica.

La Segreteria Tecnica del P.O.N. è istituita presso:

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese (D.G.C.I.I.) – Ufficio A9  
“Affari comunitari”

Via del Giorgione, 2B- 00147 ROMA

Responsabile: Dirigente pro-tempore

Posta elettronica:

segreteria.cds.pon@minindustria.it

Le spese di funzionamento di tale segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS e nel regolamento interno. Assicura inoltre, per quanto di propria competenza, gli adempimenti derivanti dalla chiusura delle forme di intervento del periodo 1994-1999.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse assegnate al Programma, anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure necessarie, così come i compiti del Comitato di Sorveglianza, saranno definiti e specificati nel regolamento interno del Comitato.

#### **5.4.4. Sistema di monitoraggio**

L'Autorità di gestione del Programma Operativo attiva tempestivamente, e comunque entro il 31/12/2000, un sistema di monitoraggio che prevede il processo di identificazione dei progetti ammessi a finanziamento (a partire dalla loro selezione) la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, le modalità di caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali, la verifica della qualità degli stessi, i reporting periodici di avanzamento aggregati per Fondo Strutturale e per misura.

L'Autorità di gestione del Programma indirizza e coordina a livello metodologico - in stretto raccordo con l'Autorità di gestione del QCS – l'impostazione del sistema di monitoraggio del Programma Operativo assicurando che lo stesso sia improntato a modelli e procedure omogenee e in ogni caso, al rispetto dei seguenti criteri di base:

piena valorizzazione delle esperienze positive di monitoraggio già rilevabili per il ciclo di programmazione 1994-99 ed, in particolare, delle competenze interne del MAP;

Il sistema di sorveglianza e monitoraggio del Programma Operativo permette di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;

- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

#### *Raccolta e flussi di dati*

I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio. I dati vengono rilevati a livello di progetto e vengono aggregati per misura ed asse. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di “categoria di intervento” indicato dalla Commissione Europea.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali di attuazione del programma operativo, predisposte dall’Autorità di gestione.

In considerazione dell’importanza di documentare in maniera trasparente la realizzazione degli interventi, di migliorare e sostenere – attraverso un costante utilizzo – le attività di monitoraggio, di omogeneizzare la base informativa per i Rapporti annuali di esecuzione e di fornire maggiore visibilità al contributo del FSE sia all’attuazione del complesso della strategia del QCS, sia alla Strategia Europea per l’Occupazione, l’Autorità di Gestione si impegna a predisporre informazioni quantitative per tipologia di progetto (secondo la classificazione già prevista e condivisa per il sistema di monitoraggio) e per misura, su base semestrale, in merito alle caratteristiche, alla localizzazione, alla dimensione finanziaria, al periodo dell’effettiva attuazione ed ai destinatari dei progetti finanziati. Tale informazione non è aggiuntiva a quella prevista dal sistema di monitoraggio, ma costituisce elaborazione di una parte di informazioni che, comunque, confluiscono nel sistema e di informazioni di natura procedurale. L’identificazione delle specifiche informazioni, delle modalità di rappresentazione e della tempistica di elaborazione, nonché della diffusione dei dati disponibili, sono definite dal Gruppo di Lavoro “Rirorse Umane”, operante a supporto del Comitato di Sorveglianza del QCS.

L’organizzazione delle attività di monitoraggio prevede :

- Monitoraggio finanziario: i dati finanziari vengono aggregati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario finale nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura e asse prioritario, con il piano finanziario vigente e Complemento di programmazione.

Monitoraggio fisico: i dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall’Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione , di risultato e di impatto indicati nel Complemento di programmazione.

- Monitoraggio procedurale: il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati (iter) a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati

procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto, indicando la data di avvio e di conclusione dei lavori.

Per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

Il periodo intercorrente tra la data di riferimento dei dati e quella di trasmissione alla Commissione europea non può superare i quaranta giorni. ,

### *Reporting e coordinamento delle fonti informative*

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza del programma e del QCS in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT.

E' inoltre necessario prevedere, a partire da giugno 2004, il coordinamento (in termini di contenuti e frequenza) dei dati di monitoraggio con altri dati finanziari provenienti da altri fonti informative (le richieste di pagamento trasmesse alla Commissione e le previsioni di spesa).

In tale ottica, a partire dal 2004 le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Fondo Strutturale. Un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione europea con cadenza periodica, almeno tre volte l'anno (entro il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre) per fondo strutturale. L'Autorità di pagamento è impegnata ad evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell'ultima parte dell'anno.

L'Autorità di Gestione del PON s'impegna affinché i dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengano allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l'utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

### *Autovalutazione*

L'esercizio di autovalutazione delle misure, promosso dal Ministero dell'Economia in collaborazione con l'Autorità di gestione del PON, nel corso del periodo 2002-2003, ha ottenuto buoni risultati e ha messo il Comitato di Sorveglianza nelle condizioni di adottare decisioni utili per il miglioramento dell'attuazione degli interventi. Appare pertanto opportuno prevedere la reiterazione dell'esercizio, con cadenza annuale, nel periodo 2004-2006.

### *Accesso all'informazione*

I dati di monitoraggio a livello di Asse prioritario, saranno disponibili all'interno della pagina WEB del Comitato di Sorveglianza del PON. Quest'ultimo stabilisce i contenuti e le modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

Responsabile del monitoraggio:

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese (D.G.C.I.I.) –Ufficio A9 “Affari comunitari”

Via del Giorgione, 2B- 00147 ROMA

Responsabile: Dirigente pro-tempore

Posta elettronica: [segreteria.dgcii@minindustria.it](mailto:segreteria.dgcii@minindustria.it)

Le attività di monitoraggio sono attuate con il supporto tecnico del soggetto incaricato dell'assistenza tecnica del Programma Operativo.

## **5.4.5 Valutazione**

L'Autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del programma in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea.

### *Sistema di valutazione del programma*

La valutazione è stata affidata ad un valutatore indipendente la cui selezione è stata completata (con la stipula del contratto) entro il 31/12/2001.

### *Valutazione intermedia*

La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori ivi assunti.

### *Aggiornamento della valutazione intermedia*

Conformemente all'art. 42 del Regolamento 1260/1999, l'Autorità di gestione assicura che entro il 31.12.2005 si proceda all'aggiornamento della valutazione intermedia. Tale aggiornamento dovrà, in particolare, fornire l'occasione per analizzare i risultati e l'impatto del programma in relazione a temi strategici chiaramente identificati ed alla capacità delle

politiche di sviluppo di incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg. Ulteriori indicazioni per orientare l'aggiornamento della valutazione intermedia potranno derivare dalle lezioni apprese nella prima fase di valutazione intermedia, in particolare relativamente alle modalità organizzative ed ai metodi di ricerca, e dalle indicazioni fornite dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1, con il coordinamento dell'Unità di valutazione, e dalla Commissione europea.

L'organizzazione delle attività di aggiornamento della valutazione intermedia del programma (identificazione del valutatore e stipula del contratto) dovrà essere perfezionata entro il 30.6.2004.

#### *Valutazione ex-post*

La valutazione ex-post del Programma ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS.

### **5.4.6. Controllo**

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento 1260/1999, e alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 438/2001 e sulla base della normativa vigente, spetta all'Autorità di gestione. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1260/99, è responsabile della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in itinere che ex post, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, è garantita da una adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo del Programma, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

•

L'attività di controllo contabile-finanziario sugli interventi cofinanziati è effettuata dall'ufficio B2 "Programmi agevolati 488 nelle aree depresse".

Nel Complemento di programmazione sarà puntualmente definita, misura per misura, l'organizzazione degli Uffici responsabili della gestione e di quelli responsabili del controllo, in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia funzionale.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo è stata affidata ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dall'Autorità di pagamento.

I controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della chiusura del Programma, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, sono svolti da un Ufficio funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di pagamento e riguardano:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo dell’applicazione pratica e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi ed i contenuti delle schede tecniche di misura .

L’Autorità di gestione del programma, sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E. – ha predisposto un’adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l’individuazione di eventuali carenze e rischi nell’esecuzione delle misure e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari ultimi, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l’importo di ogni voce di spesa);
- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un’analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle misure e dei documenti di procedura;
- consentire l’individuazione di tutte le autorità/uffici che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un’accurata ripartizione dell’importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali) al livello inferiore da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili al livello superiore.

I controlli sull’impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dal MAP;
- dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. sia di propria iniziativa, sia partecipando a quelli disposti dalla Autorità di gestione del programma o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea;
- dalla Commissione Europea;
- dalla Corte dei Conti Europea e dalla Corte dei Conti Italiana.

#### **5.4.7. Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti**

Gli investimenti previsti nel PON 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative imprenditoriali con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su un territorio a rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso.

Il Ministero dell'Industria, in tale contesto, attribuisce una priorità politica al contrasto di tali fenomeni e si impegna ad attivare, nell'ambito del ciclo di attuazione del PON, tutte le iniziative atte ad assicurare la piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari ed un costante monitoraggio degli interventi di sostegno agli investimenti.

Il Ministero dell'Industria provvederà, ai sensi della normativa vigente, a fornire al Ministero degli Interni adeguate informative sulle iniziative di investimento cofinanziate con il PON,

Il rafforzamento di tali azioni di informazione sarà concepito in modo da costituire uno strumento efficace, a disposizione del Ministero degli Interni, di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti nelle aree in cui sono localizzate le iniziative imprenditoriali e rappresenterà altresì una delle condizioni essenziali per il raggiungimento delle finalità previste dal PON stesso.

Inoltre, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività riferite al controllo ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione di un rappresentante del PON "SICUREZZA" nel Comitato di Sorveglianza del "PON Sviluppo Imprenditoriale Locale".

## **5.5 Riserva di efficienza ed efficacia**

Nel corso della prima fase di attuazione, il programma ha concorso all'assegnazione della riserve comunitaria del 4% e nazionale del 6% in funzione, rispettivamente, della capacità di gestione dei fondi strutturali (efficacia, gestione, attuazione finanziaria) e di modernizzazione dell'azione della Pubblica Amministrazione (avanzamento istituzionale, integrazione degli interventi, concentrazione degli interventi), coerentemente con i criteri indicati nel paragrafo 6.5 del QCS.

Le risorse assegnate al PON "Sviluppo imprenditoriale locale", a seguito delle procedure di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) n.1260/1999 per quanto concerne la riserva comunitaria, e di quelle di pertinenza della riserva nazionale sono incluse nel piano finanziario del PON medesimo a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

Il QCS introduce strumenti di incentivazione del comportamento delle amministrazioni che traggono insegnamenti dalla lezione della prima fase di programmazione. A tali strumenti se ne aggiunge un altro consistente nella focalizzazione delle attività di valutazione sulla base delle indicazioni dell'AdG del QCS e della Commissione europea secondo quanto previsto nel QCS stesso.

### *Sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità*

Sarà costruito un sistema di informazione trasparente e accessibile alle parti economiche e sociali e pubblico, alimentato dall'AdG del programma secondo un formato semplice e comune a tutti i soggetti coinvolti. Il sistema conterrà indicatori di avanzamento istituzionale della riserva nazionale del 6% e un indicatore della riserva comunitaria relativo alla valutazione degli effetti occupazionali, integrati con alcuni elementi informativi aggiuntivi illustrati nell'Allegato E del QCS. Tali elementi informativi permetteranno di monitorare gli ulteriori progressi nel conseguimento degli obiettivi delle riserve.

### *Riserva centrale per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa*

Per concorrere all'assegnazione della riserva nazionale aggiuntiva, per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa, si raccoglieranno le informazioni secondo quanto previsto dall'Allegato F del QCS seguendo le modalità di attuazione definite con determinazioni CIPE.

## **5.6 Rispetto della normativa comunitaria**

Il PON "Sviluppo Imprenditoriale locale" è impostato in modo da garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato, della legislazione comunitaria emanata in attuazione, e delle politiche comunitarie.

L'Autorità di gestione e coordinamento è responsabile del rispetto della normativa comunitaria e relaziona al Comitato di Sorveglianza, almeno una volta all'anno, sulla

situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie verrà effettuata prioritariamente (ma non esclusivamente) con riferimento a :

- l'attuazione delle Direttive Comunitarie;
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell' ambiente ;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

### *L'attuazione delle Direttive Comunitarie*

Ai sensi del Trattato CE gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire all'interno dei propri ordinamenti nazionali le Direttive comunitarie.

Al fine di accelerare il recepimento della normativa comunitaria, le attività di assistenza tecnica svolte dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie dovranno orientare e supportare le Amministrazioni nell'adozione degli strumenti di recepimento più opportuni.

### ***Le regole della concorrenza***

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di diritto derivato vincolanti quali: regolamenti, direttive e decisioni) in materia di concorrenza. Il cofinanziamento comunitario dei regimi di aiuto previsti nel PON è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

### ***Le gare di appalto***

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

### ***La tutela dell'ambiente***

Le azioni finanziate dal PON sono attuate in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Inoltre, le azioni finanziate dal PON sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente.

La valutazione ex ante in materia ambientale, riportata nell'allegato 1, rappresenta la base conoscitiva per favorire l'integrazione dei principi in materia ambientale nella costruzione

dei singoli interventi. A questo proposito si evidenziano le significative modifiche introdotte negli interventi e descritte nelle singole misure, finalizzati a perseguire gli obiettivi di politica ambientale comunitaria.

La valutazione ambientale a metà percorso consentirà inoltre di apportare gli adeguamenti necessari a massimizzare l'efficacia degli interventi.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 conterranno inoltre una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni del PON.

### ***Le pari opportunità***

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nel PON viene affrontata in modo integrato, prevedendo anche il coinvolgimento del "Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

In primo luogo il PON sottolinea, nelle misure di accompagnamento, la necessità di sostenere le attività di studio e ricerca che mirano alla comprensione ed all'analisi dei risvolti in termini di occupazione e di imprenditorialità femminile prodotti dalle due misure del PON. Ciò allo scopo di disporre di un più completo quadro informativo sull'occupazione femminile e sugli effetti prodotti dalle agevolazioni a riguardo.

In maniera complementare rispetto ai provvedimenti di agevolazione diretta della imprenditorialità e occupabilità femminile- inseriti nell'ambito dei POR - il PON intende muoversi nella direzione di azioni positive atte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e per conciliare vita familiare e professionale, con la possibilità di finanziare asili e nursery collegate agli investimenti in nuovi impianti industriali.

Da ultimo è stato considerato opportuno promuovere il principio di pari opportunità nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti, attraverso meccanismi incentivanti per i programmi che tengono conto del principio di pari opportunità.

### ***Le politiche del lavoro***

L'obiettivo dell'aumento dell'occupazione è uno dei fondamenti del programma e trova attuazione nei meccanismi stabiliti per la selezione dei progetti che saranno cofinanziati. Di conseguenza particolare attenzione verrà prestata alla valutazione degli effetti occupazionali degli interventi programmati.

L'introduzione all'interno del PIA di interventi di formazione professionale contribuisce al miglioramento della qualità del lavoro ed all'accrescimento della competitività delle imprese.

### ***Le piccole e medie imprese***

Le piccole e medie imprese sono le principali destinatarie degli interventi cofinanziati del PON "Sviluppo imprenditoriale locale". A tale scopo il programma ha previsto meccanismi operativi e dotazioni finanziarie specifiche per garantire che gli effetti attesi si concentrino su questa categoria di imprese.